



CITTÀ DI MILAZZO

Ordinanza Sindacale n. **13** del **20/05/2022**

Oggetto: Divieto di stazionamento, occupazione e sosta su tutto il territorio comunale per Caravan, Auto caravan, Carovane e Veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate.

IL SINDACO

ATTESO che nel periodo estivo sulle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti sul territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, da parte di soggetti, che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti e di oltraggio al pubblico decoro;

DATO ATTO che tali aree non sono adeguatamente attrezzate per ospitare il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi determina e rischia di determinare precarie condizioni igienico-sanitarie dovute alla mancanza delle più elementari norme di igiene;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RICHIAMATI:

- l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale al comma 2° stabilisce come la sosta delle auto-caravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e comunque non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo, stabilendo altresì al comma 4° il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride in strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari;

- E' comunque vietato ancorare stabilmente il mezzo al suolo (niente cunei né piedini di stazionamento), emettere fumi e/ scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l'apertura di porte, verande e/o di finestre a compasso (aprire gli oblò superiori è consentito), posizionare tavoli, sedie, stendini o quant'altro al di fuori del mezzo.

CONSIDERATO che il ripetersi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati, può causare seri pericoli alla salute pubblica, all'incolumità dei campeggiatori stessi nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado ambientale;

ATTESO che le predette esigenze di tutela trovano ulteriore conferma nella generale



CITTÀ DI MILAZZO

soggezione del territorio comunale al vincolo paesaggistico ex D. Lgs. n. 42/2004, nonché nella presenza in esso di aree particolarmente sensibili oggetto di forme specifiche di protezione;

PRÉSO ATTO che su tutto il territorio comunale di Milazzo comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area aperta all'uso pubblico, aree verdi e giardini, esistono limitate aree attrezzate ed appositamente predisposta al ricevimento e allo stazionamento di veicoli allo scopo di attendamento e campeggio;

RILEVATA pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di stazionamento, occupazione e sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea, nel territorio comunale, comprese le aree private non autorizzate, effettuata con caravan, auto-caravan, o altri mezzi simili al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica, fatta eccezione per i campeggi disciplinati dalla L.R.n.21/1995;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;

VISTO l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D.Lgs.30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R.495/92;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare il decoro e la salute pubblica

ORDINA

Per i motivi in premessa riportati:

- 1. Il divieto permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00** di stazionamento, occupazione e di sosta, su tutto il territorio comunale comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art.185 del Codice della Strada e l'area demaniale in violazione del vigente codice della navigazione;
- 2. Ai privati è fatto divieto di cedere**, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
- 3. Il divieto di scarico** dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche



CITTÀ DI MILAZZO

e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art.378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R.16 dicembre 1992,n.495;

4. **Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

5. **Il divieto assoluto di** utilizzo di idranti;

DISPONE

- Che le attrezzature e i veicoli in stazionamento e sosta in violazione del punto n.1) della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia.

-Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o manifestazioni autorizzate, per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività.

-Resta fermo l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione di sosta in "forma camperistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione n. 31543 in data 2 aprile 2007, richiamata nella circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta nelle principali strade di accesso al territorio comunale con onere a carico dell'ufficio tecnico comunale.

DEMANDA

Le Forze di Polizia, l'arma dei carabinieri, la capitaneria di porto, la Guardia costiera e la forza pubblica sono incaricate:

1. Di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
2. Di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, la rimozione di eventuali presenze, in violazione della presente ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00= a€ 500,00**=così come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, con la procedura prevista dalla Legge 689/81.

Alla violazione di cui sopra consegue **l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero IMMEDIATO con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.**

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto con conseguente addebito



CITTÀ DI MILAZZO

nei confronti del trasgressore delle spese di rimozione e custodia.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta altresì l'applicazione **della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P.** oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in via straordinaria, al Presidente della Regione Sicilia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Milazzo e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

La medesima verrà altresì comunicata:

- Al Prefetto di Messina
- Al Comando di Polizia Locale di Milazzo
- Al Comando Stazione Carabinieri di Milazzo
- al Commissariato di PS
- Alla Capitaneria di Porto di Milazzo.
- al messo comunale, per la pubblicazione di rito all'albo pretorio.



IL SINDACO

Dott. Giuseppe MIDILI